

9751



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l'Unione Europea
UFFICIO II

Roma, 21 MAR. 2019

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 40416
Prot. Entrata N. 38709
Allegati:
Risposta a nota del:

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: A.S. 822-B. Disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018". Aggiornamento della relazione tecnica al passaggio tra i due rami del Parlamento.

Si fa riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge in oggetto, aggiornata alla luce delle modifiche approvate in seconda lettura dalla Camera dei deputati e trasmessa da codesto Ufficio legislativo, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

M

Il Ragioniere Generale dello Stato

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2018

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 1, relativo alle qualifiche professionali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, per lo più, di una norma con carattere ordinamentale, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ad ogni buon conto, occorre tenere presente che per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza.

Quanto alla **lettera b)** e alle competenze dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento delle professioni nel settore sportivo, si precisa che esse saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Stessa invarianza finanziaria viene garantita per le attività previste dalle **lettere c) e d)**, con le quali si affrontano alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175.

In particolare, il rilascio dei certificati di supporto di cui alla **lettera c)** e la collaborazione con i Centri di assistenza di altri Stati membri, di cui alla **lettera d)**, saranno attività svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera f)** riguarda le misure compensative - le quali, in generale, si applicano nei casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente -.

La novella di cui al **numero 1)** concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa è costituita in maniera tassativa dalla prova attitudinale - anziché dal tirocinio di adattamento -. Le ipotesi in oggetto - sempre che si ricada nell'ambito di una delle due fattispecie generali summenzionate - riguardano:

- 1) il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto;
- 2) i casi in cui il titolo di formazione (del cittadino europeo richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale) sia stato rilasciato da un Paese terzo ed il soggetto abbia maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni nel territorio dello Stato membro che abbia riconosciuto il titolo;
- 3) il riconoscimento per attività - da esercitare a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società - rientranti nell'allegato IV del citato D.Lgs. n. 206/2007, qualora la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

La novella del numero 1) prevede invece, per tali fattispecie, la scelta - da parte dell'autorità competente per il riconoscimento - della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento.

Nel corso della seconda lettura è stato modificato dal Senato il **numero 1) della lettera f)** - con un intervento di mero coordinamento che ha accorpato in unico comma le ipotesi in cui è rimessa allo Stato, anziché al richiedente, la scelta della misura compensativa più idonea da imporre al richiedente (tirocinio di adattamento o prova attitudinale).

L'articolo 2, concernente le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale e avendolo mantenuto anche nella versione modificata in prima lettura dal Senato.

L'articolo concerne la professione di agente d'affari in mediazione ed è finalizzato a risolvere una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della medesima procedura di infrazione cui attiene l'articolo 1 (P.I. n. 2018/2175). In particolare, ciò che è stato contestato all'Italia è il carattere sproporzionato delle norme relative ai criteri di incompatibilità, previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, secondo cui *“L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”*. Tale previsione limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere e non rispetterebbe i principi di necessità e proporzionalità richiesti per le restrizioni all'accesso ad una professione. Al fine di superare la contestazione, nel testo governativo, era stato previsto di rendere incompatibile la professione di agente immobiliare con la sola attività imprenditoriale di produttore, commerciante e rappresentante di beni o servizi afferenti allo stesso settore merceologico (non più, quindi, con qualunque attività professionale o imprenditoriale o di lavoro dipendente). La disposizione è stata modificata in prima lettura, al fine di eliminare l'incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali relative ai “servizi” dello stesso settore merceologico oggetto di mediazione e di introdurre l'incompatibilità *“con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”*.

L'articolo 3, relativo ai lettori di lingua straniera, è stato inserito nel corso della fase referente della XIV Commissione Camera al fine di posticipare di 10 mesi (dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019) il termine entro il quale le Università dovranno chiudere gli accordi transattivi con gli ex lettori al fine di poter accedere al cofinanziamento previsto dall'articolo 11 della legge europea 2017 (L. n. 167/2017).

L'articolo, prevedendo il mero differimento di un termine, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, relativo ai criteri di rilascio di nuove concessioni per rivendite di tabacchi, è stato modificato in prima lettura dal Senato, al fine di chiudere il Caso EU-pilot 8002/15/GROW2 e superare i profili di contrarietà con la Direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE (c.d. Direttiva-servizi) espungendo dalla normativa vigente di cui all'articolo 24, comma 42, del DL n. 98 del 2011, ogni riferimento, per l'istituzione e il trasferimento di rivendite di generi di monopolio e patentini, al criterio della “produttività minima”, che viene sostituito con il parametro di “una rivendita ogni 1.500 abitanti”. Tale parametro, ai sensi del comma 1, lettera d), viene reso applicabile anche a tutte le tipologie di rivendite speciali, pur se per alcune di esse (per quelle istituite in stazioni ferroviarie, stazioni

automobilistiche e tranviarie, stazioni marittime, aeroporti, caserme, case di pena) non appare appropriato.

L'articolo fissa anche, con riferimento al criterio della distanza già previsto dall'articolo 24, comma 42, del D.L. n. 98 del 2011, il parametro minimo di "200 metri", nonostante tale parametro, come sopra evidenziato, sia già previsto dal regolamento attuativo a suo tempo adottato (decreto ministeriale n. 38/2013). Da tale innovazione normativa non derivano, pertanto, effetti finanziari.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari derivanti dal parametro "una rivendita ogni 1.500 abitanti", si evidenzia che dal 2013, cioè dall'applicazione del regolamento attuativo delle disposizioni che ora vengono modificate, è stato istituito il numero di rivendite di seguito indicato:

	rivendite ordinarie	rivendite speciali
2013	15	310
2014	74	289
2015	78	182
2016	54	174
2017	33	173

Il numero di nuove istituzioni di rivendite è relativamente contenuto rispetto alla numerosità complessiva della rete di vendita attiva (circa 47.000 rivendite ordinarie e circa 7.000 rivendite speciali). E' da evidenziare, peraltro, che i parametri della distanza e della produttività minima (che ora viene sostituito da quello della popolazione) sono stati applicati, come previsto dal citato regolamento, alle rivendite speciali soltanto per alcune tipologie di rivendite speciali (sale bingo, bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza, strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso, stazioni metropolitane, ipermercati, centri commerciali) mentre per altre tipologie (stazioni ferroviarie, stazioni automobilistiche e tranviarie, stazioni marittime; aeroporti, caserme, case di pena) è stata valutata la sussistenza di una esigenza di servizio manifestata dalla numerosità della frequentazione di dette strutture, per lo più occasionale, di persone non residenti.

A fronte del parametro di popolazione pari a 1.500 abitanti per una nuova rivendita (sia ordinaria che speciale), si registra un parametro di fatto pari attualmente in media a 1.100 abitanti.

Se si ipotizza un numero di nuove attivazioni pari al 60-70 per cento di quelle effettuate nel 2017, è stimabile che in luogo di 206 nuove rivendite, se ne dovrebbero istituire circa 133, con minori istituzioni pari a 73.

Tale contrazione non sembra che sia suscettibile, se non in misura trascurabilissima, di avere impatto negativo sulle vendite dei tabacchi lavorati, e quindi sulle entrate erariali a queste correlate (accisa e imposta sul valore aggiunto).

La contrazione dei consumi di tabacchi lavorati [da 79,8 a 77,2 milioni di chilogrammi dal 2013 al 2017 (-3,3 per cento), pur in presenza di un leggero incremento del valore complessivo dei medesimi, da € 17,9 miliardi a € 18,0 miliardi (+0,5 per cento), al quale è commisurato, nella misura del 10 per cento, l'aggio dei rivenditori] sembra influenzata da ben altre cause, quali ad esempio l'andamento dei prezzi, la immissione sul mercato di nuove tipologie di prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, le campagne antifumo, il contrabbando, la contraffazione.

Sarebbe, pertanto, da ritenere che il rapporto di causa/effetto tra la riduzione del numero di rivendite e la riduzione dei consumi di tabacchi lavorati sia invertito, essendo piuttosto

l'andamento decrescente di questi a determinare la contrazione della numerosità delle rivendite attive.

Infatti, negli ultimi anni, nonostante le nuove istituzioni sopra evidenziate (pari a n. 1.382), le rivendite (ordinarie e speciali) attive sono passate da n. 55.676 nel 2013 a 54.391, con una diminuzione di 1.285 rivendite.

La prevedibile diminuzione, per effetto dell'applicazione del nuovo parametro della popolazione, del numero di nuove istituzioni comporterebbe minori entrate erariali a titolo di corrispettivo dell'aggiudicazione della rivendita. Sulla base del corrispettivo medio relativo all'assegnazione nel 2017 delle rivendite, pari a circa 19.000 €, il minor gettito ammonta a 1.400.000 €.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 5, recante "Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali" è stato introdotto in prima lettura al fine di agevolare la risoluzione della procedura di infrazione 2017/2090, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE, promossa dalla Commissione europea in quanto la Repubblica italiana, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", è venuta meno agli obblighi imposti dell'articolo 4 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, poiché l'articolo 77 del d.lgs. n. 56/2017, che ha inserito nel codice dei Contratti il nuovo articolo 113-bis rubricato "*Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti*" ha implicato un'estensione dei termini di pagamento oltre i limiti consentiti dalla direttiva medesima. Di fatto l'articolo 113-bis permette la prassi per cui il pagamento possa intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio dell'art. 113-bis all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 231 del 2002).

Pertanto, l'articolo in esame modifica l'articolo 113-bis. del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di concentrare gli adempimenti prodromici al pagamento dell'appaltatore, in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall'emissione del certificato di pagamento ma dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL).

Il nuovo testo si articola in 4 commi.

Il **comma 1** attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento devono essere emessi contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla loro adozione.

Il **comma 2** si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l'adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del

responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l'emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l'utilità dell'opera.

Resta fermo che l'emissione del certificato di pagamento, di per sé, non comporta accettazione dell'opera o della sua parte, ai sensi dell'art. 1666 del codice civile. Si ricorda, al riguardo, che tale disposizione, nel capoverso, distingue tra pagamento dell'opera e versamento di semplici acconti. Solo il primo fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata (è peraltro dibattuto se si tratti di presunzione che ammetta la prova contraria).

Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo.

Nel **comma 3**, la novella fa salvo anche il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore.

Sicché, in conclusione, l'appaltatore può attendere un massimo di 67 giorni dopo aver consegnato la merce o il lavoro (30 giorni tra prestazione e sua verifica o collaudo; fino a un massimo di 7 giorni per l'emissione del certificato di pagamento; e 30 giorni per il pagamento), salve le eccezioni dovute alle peculiari caratteristiche del contratto (che possono far tardare il pagamento di ulteriori 30 giorni).

Il **comma 4** disciplina – infine – le penali a carico dell'imprenditore, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'articolo nel suo complesso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, introdotto in seconda lettura dalla XIV Commissione Camera, designa le autorità competenti all'applicazione del regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno.

A tal fine, il **comma 2** modifica l'articolo 144-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", aggiungendo i seguenti due commi, che non comportano oneri per la finanza pubblica:

- il **comma 9-bis** designa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità responsabile dell'adeguata ed efficace applicazione del regolamento, ai sensi dall'articolo 7 dello stesso.

L'AGCM svolge già la funzione di autorità competente- ex articolo 3, lett. c) del regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004 - con riferimento ad altre direttive e regolamenti dell'Unione Europea che stabiliscono diritti a favore dei consumatori. Essa appare quindi quale il soggetto che potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari. Si rappresenta, comunque, che il comma 7-*ter* dell'articolo 10 della legge n. 287/90 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'AGCM si provvede mediante un contributo a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

- il **comma 9-ter** individua nel Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) l'organismo cui compete fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista derivante dall'applicazione del regolamento.

L'ECC-NET già fornisce assistenza ai consumatori poiché rappresenta il Punto di Contatto Italiano della Rete ECC-N e la nuova funzione attribuita comporterà solo un modesto aumento del carico lavorativo. Non sono pertanto previsti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il quadro normativo vigente, in forza degli articoli 20 (Non discriminazione) e 21 (Assistenza ai destinatari) della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi) recepiti, rispettivamente, dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) già individua la rete dei Centri europei dei consumatori tra i soggetti *“presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica”* con riferimento alle disposizioni della direttiva in questione, incluso quanto disposto dal citato articolo 29, comma 1 (*“Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza”*).

Pertanto, al fine di evitare gli oneri derivanti dall'istituzione di un nuovo organismo e di beneficiare delle sinergie ed esperienze maturatesi è ritenuto di individuare il Centro ECC-NET Italia quale organismo competente a fornire assistenza pratica ai consumatori anche ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2018/302 del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno, ampliando quindi al mercato dei beni l'attività che già si svolge ai sensi della citata direttiva 2006/123/CE in relazione ai soli servizi.

In linea di continuità con la normativa vigente, con riferimento alle modalità di attivazione e di intervento del Centro, si applica il comma *1-bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

L'articolo 7, introdotto in prima lettura dal 14° Commissione del Senato, conferisce al Governo delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare l'utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi per l'immissione sul mercato dei prodotti definiti con tali termini, al fine di fare chiarezza sulla terminologia utilizzata ed eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato attraverso una chiara ed univoca indicazione dei materiali utilizzati.

Allo stato attuale, la normativa vigente è risalente agli anni sessanta del secolo scorso ed è contenuta nella legge 16 dicembre 1966, n. 1112 recante “Disciplina dell'uso dei nomi “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e dei termini che ne derivano”; sono successivamente intervenute disposizioni di armonizzazione dell'Unione europea come quelle di carattere generale, collegate al funzionamento del mercato interno, e quelle relative al settore delle calzature. Al fine di riordinare la materia, la delega prevede l'abrogazione delle disposizioni nazionali non più applicabili.

Sotto il profilo dell'impatto economico, la norma è caratterizzata da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. In base al comma 6, non devono, infatti, derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento alle attività connesse al sistema sanzionatorio, da adottare nell'esercizio della delega sulla base di quanto disposto al comma 3, si evidenzia che nella citata legge n. 1112/1966, all'articolo 5, sono previste sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni vigenti. Attualmente le attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti vengono svolte dalle Camere di Commercio, così come previsto dal d.lgs. 25 novembre 2016 n. 219, nonché dagli organi accertatori previsti dall'articolo 13 delle legge 689/81.

La relativa attività di controllo collegata al sistema sanzionatorio da aggiornare potrà essere, dunque, esercitata ricorrendo agli Organi che già oggi svolgono attività di controllo e vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti. Tra questi organi rientrano, come detto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti nonché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Con riferimento alle Camere di commercio, si conferma che si tratta di funzioni che derivano dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state attribuite alle stesse competenze in passato assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato) e agli Uffici Metrici Provinciali.

Il recente decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, ha, poi, confermato all'art. 2 comma 2, lett. c), in capo agli Enti camerali le funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, già stabilite nel testo previgente.

Per quanto sopra evidenziato, non si configurano nuove o ulteriori attività di controllo da parte delle autorità competenti, che già oggi esercitano dette funzioni, verificando il rispetto della normativa allo stato vigente. Non ci saranno, pertanto, compiti aggiuntivi per le autorità competenti ad esercitare i controlli, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente.

L'articolo 8, relativo al mandato di arresto europeo e alla consegna tra Stati membri, costituisce attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

Intervenendo in materia di cooperazione giudiziaria penale tra l'Italia, la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, l'articolo ha natura meramente procedurale e, pertanto, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I relativi adempimenti, infatti, che vanno a sostituire analoghe e per molti aspetti meno snelle procedure esecutive di carattere transnazionale, quali la comunicazione e trasmissione degli atti tra gli Stati, la convalida dei provvedimenti giudiziari emessi dallo Stato richiedente, la consegna delle persone e delle cose, sono già previsti nell'ambito degli strumenti di cooperazione giudiziaria attualmente vigenti e potranno, pertanto, essere espletati attraverso la più efficiente disciplina della legge n. 69/2005, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'articolo 9, recante disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida, consente al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laureato in ingegneria meccanica e in possesso di patente B per autoveicoli, di svolgere le funzioni di esaminatore per il rilascio di patenti di guida diverse dalla patente B. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo carattere meramente ordinamentale.

L'articolo 10, introdotto in prima lettura, reca "Disposizioni relative alle autorità di vigilanza sui diritti aeroportuali" volte a sanare la procedura di infrazione 2014/4187, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE, avente ad oggetto il non corretto recepimento della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

L'articolo, in particolare, attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le funzioni, attualmente svolte dall'ENAC, di regolazione economica e successiva vigilanza sui sistemi di tariffazione e sull'ammontare dei diritti aeroportuali degli aeroporti di Milano, Roma e Venezia.

Nell'ambito della procedura di infrazione, in particolare, la Commissione europea ha rilevato che agli utenti di detti scali non viene garantita la possibilità di ricorrere contro le decisioni riguardanti i diritti aeroportuali e l'ENAC non sarebbe in possesso dell'indipendenza necessaria per svolgere le funzioni di autorità di vigilanza, funzioni affidategli soltanto in via provvisoria.

Pertanto, la modifica normativa suindicata è finalizzata ad attribuire in via definitiva le funzioni di Autorità di vigilanza, di cui agli articoli da 71 a 80 del citato decreto legge n. 1/2012, all'Autorità di regolazione dei trasporti, ormai pienamente operativa, anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Attualmente le predette funzioni sono svolte dall'ENAC ad invarianza di spesa, ai sensi dell'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Parimenti, per effetto della novella del presente articolo, tali funzioni verranno svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11, relativo all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia, tiene conto dei rilievi sollevati dalla Commissione UE, nella procedura di infrazione n. 2018/4000, secondo cui i numeri 2 e 4 del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. 633 del 1972, confliggono con l'art. 144 della Direttiva 2006/112/CE laddove condizionano la non imponibilità del servizio di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione, alla circostanza che siano stati assoggettati ad IVA i relativi corrispettivi ai sensi del primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 633 del 1972, anziché al solo fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile.

La nuova formulazione del n. 2 e del n. 4 contenuta nella proposta di modifica normativa prevede la sostituzione delle parole "assoggettato all'imposta a norma" con "inclusi nella base imponibile ai sensi" consentendo così di superare i rilievi della Commissione.

Anche le modifiche apportate al n. 4-*bis* del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 trovano origine nei rilievi della Commissione europea nella parte in cui è stato segnalato che la disposizione è limitata alle sole importazioni di beni di modico valore e alle piccole spedizioni.

Al fine di superare anche tale rilievo nella nuova formulazione del n. 4-*bis* è stata prevista la cancellazione della parola "piccole" nonché della seguente locuzione "di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009".

Attraverso le modifiche apportate si garantisce una maggiore adesione della norma nazionale alla lettura della Commissione europea e si mira ad una semplificazione della base imponibile.

Sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Dogane, risulta che in base alle disposizioni in materia di determinazione del valore in dogana delle merci importate recate dal Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU) (artt. 69-72), il valore imponibile ai fini daziari è costituito dal valore effettivamente pagato o da pagare integrato dai costi accessori, nella misura in cui essi sono a carico dell'acquirente.

Sotto il profilo doganale, pertanto, il valore dichiarato della merce importata, comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni di cui all'art. 12 del DPR n. 723/1965, non è gravato da dazio e IVA.

In considerazione della prassi già adottata dall'Amministrazione doganale competente, alla modifica normativa de quo non si ascrivono effetti di gettito.

L'articolo 12, relativo ai termini di prescrizione delle obbligazioni aventi ad oggetto i diritti doganali, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto consente l'adeguamento alla vigente normativa unionale dei termini previsti per la notifica dell'obbligazione doganale, entro i quali si esplica l'ordinaria attività di controllo svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

L'articolo 13, recante disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, attua agli articoli 18 e 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 (cd. Regolamento Aste), nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 1210/2011, introducendo, nell'ambito della Parte II del TUF rubricato "*Disciplina degli intermediari*", un nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, che prevede:

- a) l'attribuzione alla Consob della competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) a presentare offerte nel mercato delle *emission allowances*, secondo quanto previsto dall'art. 18, par. 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 (*cf.* comma 1), con conseguente attribuzione anche del compito di vigilare sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle regole di comportamento stabilite dall'art. 59 della menzionata normativa europea (*cf.* comma 2). Nell'ottica di garantire efficacia all'azione di *enforcement*, il citato comma 2 assegna alla Consob tutti i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) attualmente previsti con riferimento agli intermediari abilitati;
- b) l'autorizzazione *ex lege* a Sim e banche italiane, iscritte nei rispettivi albi, a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini (*cf.* comma 3). Con specifico riferimento alla vigilanza sull'attività posta in essere dai menzionati intermediari, viene ribadito che resta fermo, anche ai fini dell'applicazione delle norme di condotta previste dall'art. 59 del regolamento europeo, il complesso delle disposizioni dettate dal TUF per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

Nella prospettiva di assicurare coerenza all'intera disciplina e favorire un'omogenea applicazione della stessa, il comma 4 prevede la facoltà per la Consob di dettare disposizioni di attuazione delle regole fissate dall'art. 59 della citata fonte europea.

In particolare, il richiamo specifico ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del menzionato articolo 59 risulta funzionale a meglio delineare gli ambiti della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob, che può pertanto esplicitarsi con riferimento alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare, nonché con riguardo alla procedura di autorizzazione dei soggetti

esentati ai sensi della MiFID II e all'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme di condotta previste dallo stesso regolamento europeo.

Inoltre, l'articolato proposto apporta le necessarie integrazioni alla Parte V del TUF rubricata "Sanzioni" al fine di prevedere l'applicazione, nei confronti dei responsabili delle violazioni delle regole di comportamento dettate dall'art. 59, par. 2, 3 e 5 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati.

Il comma 2 specifica, infine, che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento Aste l'autorità competente nazionale è Consob, come precisato anche dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF. L'Autorità già esercita ai sensi del TUF l'attività di autorizzazione e vigilanza delle società di gestione dei mercati e dei mercati regolamentati, nonché dei soggetti che vi operano, avuto riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti. La vigilanza sui mercati svolta da Consob avviene attraverso l'utilizzo di diversi *strumenti* previsti dal testo unico, quali la *vigilanza regolamentare*, i *poteri di autorizzazione*, la *vigilanza informativa e ispettiva*, il *potere sanzionatorio*.

Al riguardo, si fa presente che il finanziamento della Consob avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

La Consob, quindi, farà fronte alle ulteriori attività di vigilanza (informative, di indagine, ispettive e di intervento), nonché alla potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'eventuale reperimento di risorse, che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività, potrà avvenire attraverso le contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati e dagli operatori del mercato.

L'articolo 14, introdotto in prima lettura nel corso dell'esame in 14° Commissione Senato - abroga il comma 1087 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che prevede l'assegnazione di un contributo annuo pari ad 1.000.000 di euro, per ciascun degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore dell'istituto ISIAMED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.

La disposizione da abrogare è stata introdotta nel testo della legge n. 205/2017, attraverso un emendamento parlamentare, nel corso dell'esame al Senato e non è stata modificata alla Camera.

In data 16 febbraio la disposizione è stata notificata alla Commissione europea (caso S.A. 50464 2018/N) al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, non potendo dare esecuzione alla misura prima di una decisione finale positiva della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.- TFUE.

Il 4 aprile 2018 la Commissione Europea ha indicato che prima facie il provvedimento poteva configurarsi come non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e, preso atto dell'assenza di una clausola sospensiva nel dispositivo normativo, ha invitato l'Amministrazione a non procedere all'erogazione del contributo. La Commissione ha quindi chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in merito o, in alternativa, di procedere al ritiro della norma. Il 14 maggio 2018 è stato dato riscontro interlocutorio alla nota della Commissione comunicando di non disporre di ulteriori elementi a sostegno della compatibilità della misura che, come detto, era stata introdotta con un emendamento parlamentare nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato.

Il 7 giugno 2018 la Commissione ha inviato un'ulteriore comunicazione con la quale ha ribadito l'assenza di basi giuridiche applicabili in materia di aiuti di Stato per attestare la compatibilità della misura e ha chiesto di conoscere se, nel frattempo, fosse intervenuto il ritiro della misura.

Appare opportuno sottolineare come anche l'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC, con Delibera n. 366 dell'11 aprile 2018, si sia espressa sul tema esercitando il potere di segnalazione al Governo e al Parlamento, ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 3, lett. c) e d). Con l'atto di segnalazione n. 3 del 2018 l'ANAC ha sottolineato che l'applicazione della norma in esame presenta elementi di criticità in relazione alla normativa europea in materia di aiuti di Stato ed ha segnalato la necessità di "un intervento urgente del Governo e del Parlamento affinché siano attuate le azioni correttive ritenute più idonee a superare le criticità evidenziate, non esclusa l'abrogazione della norma stessa".

Non potendo attuare la misura di incentivazione per gli evidenti profili di incompatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si procede, pertanto, all'abrogazione delle disposizioni.

L'abrogazione della disposizione non prevede maggiori oneri per la finanza pubblica e comporta un risparmio di spesa pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Le risorse stanziare per la misura erano state dedotte dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15, riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La direttiva 2017/1564 ha modificato la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ed è volta a dare attuazione al Trattato; essa prevede eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.

La modifica della direttiva 2001/29/CE si è resa necessaria a seguito della sottoscrizione del trattato di Marrakech, da parte dell'Unione europea, in data 30 aprile 2014 che ha imposto l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata del diritto d'autore e dei diritti connessi, per gli utilizzi da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, delle opere pubblicate.

La nuova direttiva amplia lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore già previste dalla direttiva del 2001, attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-*bis*

della legge sul diritto d'autore (L.633/1941, di seguito "LdA"), introducendo una nuova eccezione obbligatoria per gli Stati membri.

L'aggiunta dei commi da *2-bis* a *2-terdecies* all'articolo *71-bis* della LdA non ha impatti sugli equilibri di finanza pubblica. L'articolato proposto non prevede infatti oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

Le comunicazioni periodiche alla Commissione europea relative alle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma *2-duodecies* saranno svolte dalla competente Direzione del Ministero per i beni culturali con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma *2-terdecies* attua l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che le informazioni in parola vengano comunicate annualmente anche al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica dei dati alla Commissione europea.. Il Ministero dovrà, infatti, provvedere a fornire alla Commissione europea le informazioni ricevute dalle entità autorizzate affinché la stessa predisponga un punto di accesso centralizzato, a livello di Unione, in modo da favorire una maggiore disponibilità delle "copie in formato accessibile" nel mercato interno.

Nel corso della seconda lettura della Camera dei deputati è stata introdotta una modifica al comma *2-septies* finalizzata a prevedere che, nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, sia possibile fare nuove versioni al solo fine di migliorare l'accessibilità o la qualità delle versioni esistenti.

Trattandosi di disposizione dal carattere ordinamentale, tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16. riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 sui principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attuazione della direttiva viene garantita per mezzo di un unico comma e 13 lettere modificative delle disposizioni del decreto legislativo n. 219/2006.

La **lettera a)** aggiorna la rubrica del decreto legislativo n. 219/2006 sopprimendo il riferimento alla direttiva 2003/94/CE, ormai abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1572;

La **lettera b)** del comma 1 modifica l'**articolo 52-bis**, comma 1, del decreto legislativo n. 219/2006, apportando meramente modifiche letterali finalizzate a definire meglio le sostanze attive di origine biologica. Tale proposta, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera c)**, invece, modifica l'**articolo 53**, rubricato "*Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti*", prevedendo l'introduzione dei seguenti commi:

- il **comma 10-bis**, il quale dispone che l'AIFA, nell'effettuare le ispezioni, tenga conto della Raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione; la disposizione non comporterà nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e le attività riconducibili a questo articolo, pertanto, verranno garantite con le risorse presenti nel Bilancio dell'AIFA;
- il **comma 14-bis**, il quale impone all'AIFA di garantire, nell'ambito del servizio ispettivo, un sistema di qualità adeguatamente concepito, periodicamente aggiornabile, cui si dovrà attenersi il personale e la dirigenza di tale servizio.

L'AIFA già dispone, nell'ambito del suo servizio ispettivo, di un sistema di qualità, al quale si attiene il personale e la dirigenza di tale servizio. Il comma *14-bis* è stato introdotto solo al fine di rendere cogente un obbligo imposto dall'articolo 3 della direttiva. Trattandosi, pertanto, solo di un riadattamento di un servizio già esistente, l'introduzione di questa disposizione non comporterà nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e le attività riconducibili a questo sistema di qualità verranno, pertanto, garantite con le risorse presenti nel Bilancio dell'AIFA.

La **lettera c)** prevede, altresì, la modifica del **comma 15**, con il quale – al fine di velocizzare i tempi di attuazione del Programma di Controllo Annuale (PCA) dei medicinali – viene eliminato il periodo che prevedeva che l’AIFA acquisisse il parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) per stabilire il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono effettuate dall’Istituto superiore di sanità.

Tale disposizione, prevedendo il venir meno di un’attività, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera d)** sostituisce integralmente l’**articolo 58**, specificando che i principi e le linee guida fissati per la produzione sul territorio nazionale di medicinali per uso umano devono essere rispettati anche per i medicinali importati dall’estero, compresi i medicinali sperimentali. Tale modifica, incidendo meramente sull’ambito di applicazione dei principi e delle linee guida per la produzione di medicinali da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera e)** modifica l’**articolo 59**, aggiungendo la definizione di “produttore” e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera f)** modifica l’**articolo 60** del decreto legislativo, estendendo alle terapie avanzate le Linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione. Tale modifica, incidendo sull’applicazione delle Linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera g)** sostituisce integralmente l’**articolo 61** del decreto legislativo n. 219/2006 – con cui la conformità alle norme di buona fabbricazione è estesa anche ai medicinali destinati esclusivamente all’esportazione o ai medicinali importati da Paesi terzi. Anche tale modifica, prevedendo unicamente nuovi adempimenti da parte delle aziende, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera h)** modifica l’**articolo 62** del decreto legislativo, adeguando il testo al regolamento (UE) n. 536/2014 e specificando che il produttore ha l’obbligo di eseguire le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un’AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall’AIFA. Tale modifica, in quanto introduce unicamente adempimenti per il produttore, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo stesso modo, l’**articolo 63** è modificato dalla **lettera i)** che impone espressamente al produttore di attuare e mantenere un efficace sistema di qualità, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le **lettere l), m), n) e o)** modificano rispettivamente **gli articoli 64, 65, 66 e 67** adeguandoli al tenore letterale della direttiva (UE) 2017/1572 e del regolamento (UE) 2017/1569 e introducendo obblighi a carico del produttore. Pertanto, tali modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera p)** sostituisce l’**articolo 68**, prevedendo il diritto (e non la facoltà) della persona qualificata di accedere ad uno o più laboratori di controllo della qualità, nonché il ricorso a laboratori esterni autorizzati, oltre alla soppressione del riferimento ai medicinali sperimentali. Le modifiche proposte, incidendo sulle attività del produttore, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera q)** sostituisce l’**articolo 69** – con cui in particolare si estende all’importazione l’appalto di operazioni - non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera r)** modifica l’**articolo 70**, adeguandone la lettera alle disposizioni comunitarie e sopprimendone i commi 2 e 3, disciplinati dal regolamento delegato 1569/2017, in materia di medicinali sperimentali. Tali modifiche, di carattere formale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera s)** modifica l’**articolo 71** del decreto legislativo, prevedendo anche la possibilità di proporre misure preventive per controllare l’applicazione e il rispetto delle norme di

buona fabbricazione. Anche tale modifica – che introduce una facoltà in capo al produttore – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17, introdotto in prima lettura, designa l'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 745/2017 e 746/2017 applicabili dal 26 novembre 2017. Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto all'individuazione del Ministero della salute quale Autorità competente per entrambe le fattispecie si provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando le risorse all'uopo attualmente dedicate e contenute nei seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute: 3016 pg. 13, 3016 pg. 24, 3146 e 3432.

Parimenti, si rende necessario prevedere un regime tariffario per le attività esercitate dal Ministero della Salute, quale autorità competente e Autorità responsabile degli organismi notificati, ai sensi degli articoli 38, 44 quarto paragrafo, 46 primo paragrafo e 60 del Regolamento (UE) 2017/745 e 34, 42 primo paragrafo, 40 quarto paragrafo e 55 del Regolamento (UE) 2017/746.

L'articolo 18, relativo alla gestione dei rifiuti nucleari e radioattivi, è stato aggiunto nel corso della seconda lettura della Camera al fine di risolvere due punti di contestazione della procedura di infrazione n. 2018/2021, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE. In particolare, al **comma 1** viene attribuita ai soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e ai soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi la responsabilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive. L'attribuzione della responsabilità primaria comporta che tali soggetti sono responsabili in via principale. Tra i soggetti produttori sono ricompresi anche quei soggetti, non titolari di specifica autorizzazione, che possono trovarsi a detenere rifiuti radioattivi derivanti dagli scarti di lavorazione nei processi produttivi. La normativa differenzia la definizione della gestione dei rifiuti radioattivi da quella relativa alla gestione del combustibile esaurito. In base all'articolo 3, comma 1 bis, lettera c-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili", per gestione di rifiuti radioattivi si intendono tutte le attività attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito. In base all'articolo 3, comma 1-bis, lettera c-sexies), del suddetto decreto legislativo n. 230/1995 per gestione del combustibile esaurito si intendono tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o la smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito.

I commi 2 e 3 attribuiscono allo Stato la responsabilità ultima differenziando due fattispecie.

Il **comma 2** conferisce allo Stato la responsabilità ultima per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili. Tale responsabilità comporta che lo Stato sia responsabile in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati

e si configura, pertanto, come eventuale e residuale perché spettante nel caso di mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile. La previsione recata dall'emendamento è analoga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 21 della legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997".

Il **comma 3** conferisce, invece, allo Stato la responsabilità ultima per lo smaltimento sicuro e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, qualora tali materie radioattive siano spedite in uno Stato membro o in un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento. Al riguardo, si precisa che in tale fattispecie la responsabilità ultima attribuita allo Stato è limitata al solo smaltimento e non a tutte le attività ricomprese nella gestione e, anche in questo caso, comporta che lo Stato sia responsabile in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati. Come sopra riportato, infatti, la gestione comprende un insieme di attività tra le quali è ricompresa l'attività di smaltimento. Tale attività di smaltimento è definita al numero 3 dell'articolo 3 "Definizioni" della direttiva n. 2011/70/Euratom quale "*collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto senza intenzione di recuperarli successivamente*".

Il **comma 4**, in aderenza alle previsioni recate dalla direttiva al paragrafo 2 dell'articolo 4, specifica che nel caso in cui rifiuti radioattivi o combustibile esaurito dovessero essere spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.

Il **comma 5**, infine, prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

L'articolo 19, relativo alla disciplina dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la **lettera a)**, estende la platea dei soggetti che dovranno comunicare all'ISPRA i dati relativi alla raccolta dei RAEE. La trasmissione dei dati da parte dei produttori e dei terzi che agiscono in loro nome avverrà gratuitamente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Inoltre, l'attività di monitoraggio sul tasso di raccolta dei RAEE è già svolta da ISPRA sulla base di apposita Convenzione triennale stipulata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, e, continuerà ad essere svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera b)**, eliminando casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le modifiche, introdotte con la **lettera c)**, riguardano l'apposizione sulle AEE del marchio di fabbrica e del simbolo rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato.

La **lettera c)** interviene in materia di disposizioni dedicate agli obblighi di informazione da garantire nei casi eccezionali in cui, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre segni sull'apparecchiatura.

In particolare, si prevede che, qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il simbolo - e il marchio del produttore, come aggiunto con una modifica approvata dal Senato, che ripropone sotto tale aspetto il riferimento al marchio previsto nel testo già vigente della norma - sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla

garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. La norma, attenendo ad obblighi dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Anche la **lettera d)** prevede una norma di carattere ordinamentale, volta a specificare con quale forma il produttore stabilito sul territorio nazionale, che intende vendere le proprie apparecchiature sul territorio di un altro Stato membro, debba designare un proprio rappresentante autorizzato.

L'articolo 20, relativo agli sfalci e alle potature, qualifica diversamente i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), dello stesso decreto.

La norma, pertanto, anche nella versione modificata dal Senato in prima lettura e dalla Camera dei deputati in seconda lettura, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 21, introdotto in prima lettura, reca l'abrogazione dei commi da 149 a 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha istituito un nuovo regime di sostegno dedicato ad una parte degli impianti già esistenti alimentati a biomassa, biogas e bioliquidi, ossia quegli impianti che hanno cessato e vedranno cessare il periodo di incentivazione in una determinata "finestra" temporale. La misura si applicherebbe solo a questi impianti, con un nuovo incentivo che andrebbe sostanzialmente a prolungare di altri cinque anni il sostegno già concesso.

Le disposizioni, quindi, non riguardano gli impianti in corso di incentivazione né le iniziative future che, in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, saranno oggetto di una nuova disciplina valevole fino al 2020, naturalmente nel rispetto degli indirizzi di strategia energetica in materia contenuti anche nella Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, già trasmesso a Bruxelles.

Le disposizioni da abrogare sono state introdotte nell'ordinamento nazionale con un emendamento parlamentare nel corso dell'esame della legge di stabilità 2016; l'incentivo sull'energia prodotta è destinato agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi. La validità temporale del nuovo incentivo è fissata al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti. Il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione al regime di sostegno è stato fissato al 31 dicembre 2018.

I testi vigenti dei commi 149, 150 e 151, da abrogare, hanno subito, negli anni successivi al 2015, diverse variazioni nella formulazione, per gli interventi modificativi operati attraverso:

- l'art. 3-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ;
- l'articolo 57-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;
- il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le disposizioni da abrogare hanno espressamente previsto la notifica del nuovo regime di incentivazione alla Commissione europea, ai fini della verifica della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020. Nell'ambito della prescritta procedura di notifica (Caso SA.48926 (2017/N), avviata l'11 agosto 2017, la Commissione europea ha sollevato alcune obiezioni rilevando

la non conformità della misura notificata rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020. A giudizio della Commissione europea infatti la misura italiana presenta dei profili di evidente non conformità rispetto a quanto previsto dal punto 3.3.2.3. delle linee guida, segnatamente per quanto concerne la definizione di un livello fisso dell'incentivo e uguale per tutti gli impianti, l'incongruenza del livello di incentivazione previsto e l'assenza di un meccanismo di controllo sistematico del regime. La Commissione europea, inoltre, contesta la contabilizzazione, tra i costi di esercizio, dei costi di ammortamento per manutenzione straordinaria e svalutazioni.

Considerate le contestazioni avanzate e la conseguente incompatibilità delle disposizioni con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, su input del Governo, ha richiesto la sospensione della procedura di notifica.

Dalle informazioni ricevute risulta che la maggior parte degli impianti potenzialmente destinatari della norma ha proseguito l'attività produttiva, senza ripercussioni negative in termini di continuità aziendale, anche dopo la cessazione dell'incentivo.

Le disposizioni da abrogare che, per quanto sopra esposto, non sono attuabili in quanto incompatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, non prevedevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le risorse necessarie, inserite negli oneri di sistema delle bollette, erano poste a carico degli utenti del sistema elettrico.

L'abrogazione delle suddette disposizioni non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A chiusura del provvedimento è comunque prevista la clausola di invarianza finanziaria (**l'articolo 22**), che garantisce l'assenza di oneri derivanti dall'intero provvedimento, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 4, recante "*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi*".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 MAR. 2019